



*Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali*

PROVV. N. 6620/2009

DIREZIONE REGIONALE DEL
LAVORO DEL VENETO

CONSIGLIERA REGIONALE DI
PARITÀ DEL VENETO

PROTOCOLLO DI INTESA

LA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO DEL VENETO
E
LA CONSIGLIERA REGIONALE DI PARITÀ DEL VENETO

- VISTO IL "CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA", di cui al D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, che, nel recepire i contenuti del previgente D. Lgs 23 maggio 2000, n. 196, affida tra l'altro, alle Consigliere e ai Consiglieri di parità, compiti di collaborazione con le Direzioni Regionali e Provinciali del lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzie contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi, nonché compiti di diffusione della conoscenza e dello scambio delle buone prassi e attività di formazione culturale sui problemi di pari opportunità, e sulle diverse forme di discriminazione;
- VISTO il D.Lgs. 23 aprile 2004 n. 124 di razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro che affida al personale ispettivo delle Direzioni del Lavoro compiti di vigilanza, nel proprio ambito di competenza, sull'esecuzione delle leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale nelle quali rientrano le norme poste a tutela della non discriminazione tra uomo e donna nei luoghi di lavoro;
- VISTO il codice di comportamento del personale ispettivo del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali emanato in data 20.04.2006 ed in particolare l'art. 6, comma 4, che dispone che sulla base delle intese assunte a livello locale, il responsabile della programmazione dell'attività ispettiva assuma contatti con il/la Consigliere/a di parità per la verifica dei casi da quest'ultima segnalati e per individuare eventuali ulteriori profili di discriminazioni di genere;
- VISTO il protocollo d'intesa stipulato in data 25.06.2007 tra la Direzione Generale dell'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Rete Nazionale delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità e il documento

contenente le linee guida dell'attività ispettiva in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni;

- VISTA la Direttiva 23 maggio 2007 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione Pubblica e Dipartimento per i diritti e le Pari Opportunità - ha emanato "Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche;
- VISTO il Decreto Direttoriale sottoscritto congiuntamente in data 12.01.2009 dalla Direzione Generale dell'Attività Ispettiva e la Direzione Generale del Mercato del Lavoro da parte del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, e la Rete Nazionale delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità inerente la costituzione del "Tavolo Tecnico di studio" avente il compito di predisporre un programma di lavoro individuando le priorità in materia di pari opportunità e parità di trattamento fra uomini e donne;

CONVENGONO

□ ART. 1: DICHIARAZIONE D'INTENTI

Nell'espletamento delle funzioni istituzionali le parti si impegnano a porre in essere ogni iniziativa utile a favorire la piena applicazione della normativa in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna, di prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione fondata sul sesso.

□ ART. 2: TEMPESTIVITÀ D'INTERVENTO E DOVERE DI INFORMAZIONE

Le parti si danno reciprocamente atto che le segnalazioni provenienti dal /dalla Consigliere/a di parità richiedono adeguata tempestività di intervento. In caso di denuncia di situazione di discriminazione e/o in caso di richiesta specifica da parte del Consigliere/a, ex art. 15 n.4 del codice delle pari opportunità, sarà cura delle Direzioni del Lavoro esaminare tempestivamente le questioni sollevate per la pianificazione di un'efficace azione ispettiva. Gli uffici ispettivi avranno cura di fornire alla/al Consigliera/e i dati generali e statistici inerenti situazioni di discriminazione accertate nel corso dei controlli ispettivi e su ogni altra questione di comune interesse.

□ ART. 3: COORDINAMENTO E FORMAZIONE

La Direzione Regionale e le Direzioni provinciali del Lavoro si impegnano a favorire il coordinamento con i/le Consiglieri/e di parità tra le rispettive attività, lo scambio reciproco di informazioni, la partecipazione ad incontri di studio e di approfondimento organizzati sulla specifica materia.

□ ART. 4: COLLABORAZIONE

Per una fattiva collaborazione tra la Direzione Regionale e le Direzioni Provinciali e i/le Consiglieri/e di parità,

Bono

Deh



LE PARTI CONCORDANO

- a) di promuovere incontri finalizzati alla disamina di casi specifici e/o elaborare modalità di comunicazione e di intervento ritenute maggiormente adeguate nel perseguire gli scopi dichiarati in premessa;
- b) di organizzare in ambito regionale e provinciale riunioni periodiche finalizzate al monitoraggio delle condizioni di parità sui luoghi di lavoro in Veneto;
- c) di sviluppare strumenti e procedure che consentano una migliore comunicazione e un flusso continuo di informazioni tra i diversi organismi, funzionale alla migliore pianificazione dell'attività di vigilanza e la concertazione di interventi mirati nell'ambito delle rispettive funzioni, anche al fine di accertare e sanzionare fenomeni di discriminazione;
- d) di procedere annualmente all'analisi congiunta dei dati desunti dai reports, disposti dal Tavolo Tecnico sopra menzionato, che devono essere compilati dalle territoriali Direzioni del Lavoro riportando i dati contenuti nelle dichiarazioni rilasciate dalla lavoratrice-madre/lavoratore-padre dimissionari ex art 55 DLgs 151/2001.


RACCOMANDAZIONE FINALE

Le parti si impegnano ad organizzare incontri periodici (con cadenza almeno annuale) al fine di verificare lo stato di attuazione del presente protocollo d'intesa e di predisporre piani operativi condivisi di intervento e formazione. Convengono altresì di assegnare al presente protocollo una validità di anni cinque dalla data di sottoscrizione.

Venezia, 30 giugno 2009

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
REGIONALE DEL LAVORO DEL VENETO

- DR. SANDRO ORLANDI -



LA CONSIGLIERA REGIONALE
DI PARITÀ DEL VENETO

- B.SSA LUCIA BASSO -

Lucia Basso